

**RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FRANCESE PER
EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SULLE
SUCCESSIONI E SULLE DONAZIONI, E PER PREVENIRE L'EVASIONE E LE
FRODI FISCALI**

con protocollo, fatta a Roma il 20 dicembre 1990 (S.O. n. 170 alla Gazz. Uff. n. 301 del 27 dicembre 1994). (Entrata in vigore il 1º aprile 1995) L. 14 dicembre 1994, n. 708.

Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica autorizzato a ratificare la convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sulle successioni e sulle donazioni e per prevenire l'evasione e la frode fiscali, con protocollo, fatta a Roma il 20 dicembre 1990.

Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 della convenzione medesima.

Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FRANCESE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SULLE SUCCESSIONI E SULLE DONAZIONI E PER PREVENIRE L'EVASIONE E LA FRODE FISCALI.

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese;
Desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sulle successioni e sulle donazioni, e per prevenire l'evasione e la frode fiscali, Hanno convenuto le seguenti disposizioni:

Articolo 1 Successioni e donazioni considerate

La presente Convenzione si applica: 1) alle successioni delle persone domiciliate, al momento del loro decesso, in uno Stato o in ambedue gli Stati; e 2) alle donazioni disposte dalle persone domiciliate, al momento della donazione, in uno stato o in ambedue gli Stati.

Articolo 2 Imposte considerate

1. La presente Convenzione si applica alle imposte sulle successioni e sulle donazioni prelevate per conto di uno Stato, dalle sue divisioni politiche o amministrative ovvero dei suoi enti locali (nel caso dell'Italia) o dei suoi enti territoriali (nel caso della Francia) qualunque sia il sistema di prelevamento.

2. Sono considerate imposte sulle successioni, le imposte prelevate in occasione di decesso sotto forma di imposte sul valore globale dell'asse ereditario, di imposte sulle quote ereditarie, di diritti di trasferimento o d'imposta sulle donazioni mortis causa. Sono considerate imposte sulle donazioni, le imposte prelevate sui trasferimenti tra vivi, ma solo se il trasferimento è operato a titolo totalmente o parzialmente gratuito.

3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono: a) per quanto concerne

l'Italia: l'imposta sulle successioni e donazioni (qui di seguito indicata "imposta italiana"); b) per quanto concerne la Francia: i diritti sulle successioni e sulle donazioni (qui di seguito indicati "imposta francese"). La Convenzione si applica inoltre alle imposte di natura identica od analoga che saranno istituite dopo la data della firma della Convenzione e che si aggiungeranno alle imposte attuali o che le sostituiranno. Le Autorità componenti degli Stati si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle loro rispettive legislazioni fiscali.

Articolo 3 Definizioni generali

1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

- a) le espressioni "uno Stato" e "l'altro Stato" designano, come il contesto richiede, l'Italia o la Francia;
- b) il termine "Italia" designa la Repubblica Italiana e comprende il mare territoriale, nonché, al di là di quest'ultimo, le zone sulle quali, in virtù della sua legislazione e conformemente al diritto internazionale consuetudinario, l'Italia esercita dei diritti sovrani ai fini dell'esplorazione e dello sfruttamento delle risorse naturali dei fondi marini, del loro sottosuolo e delle acque sovrastanti;
- c) il termine "Francia" designa i dipartimenti europei e d'oltremare della Repubblica francese, ivi compreso il mare territoriale e al di là di questo, le zone sulle quali, in conformità con il diritto internazionale, la Repubblica francese ha diritti sovrani ai fini dell'esplorazione e dello sfruttamento delle risorse naturali dei fondi marini, del loro sottosuolo e delle acque sovrastanti;
- d) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone;
- e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini della imposizione;
- f) le espressioni "impresa di uno Stato" e "impresa dell'altro Stato" designano rispettivamente una impresa, esercitata da un residente di uno Stato ed un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato;
- g) l'espressione "beni che fanno parte della successione o di una donazione di persona domiciliata in uno Stato" comprende qualsiasi bene e diritto la cui devoluzione o trasferimento, è in virtù della legislazione di uno Stato, assoggettato ad una imposta prevista dalla Convenzione;
- h) l'espressione "traffico internazionale" designa qualsiasi trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di una impresa la cui sede di direzione effettiva situata in uno Stato, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato;
- i) il termine "nazionali" designa: i) le persone fisiche che hanno la nazionalità di uno Stato; ii) le persone giuridiche, società di persone ed associazioni costituite in conformità della legislazione in vigore in uno Stato;
- j) l'espressione "autorità competente" designa: j) nel caso della Repubblica Italiana: il Ministero delle Finanze; jj) nel caso della Repubblica Francese: il Ministro incaricato del Bilancio o il suo rappresentante autorizzato.

2. Per l'applicazione della Convenzione da parte di uno Stato, le espressioni non diversamente definite, hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione di detto Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

Articolo 4 Domicilio fiscale

1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "persona domiciliata in uno Stato" designa ogni persona la cui successione o donazione è, in virtù della legislazione di detto Stato, assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone la

cui successione o donazione è assoggettata ad imposta in questo Stato soltanto per i beni che ivi sono situati.

2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica è domiciliata in entrambi gli Stati, la sua situazione è determinata nel seguente modo: a) detta persona è considerata come domiciliata nello Stato in cui essa dispone di una abitazione permanente nei due Stati, essa è considerata come domiciliata nello Stato con il quale le sue relazioni personali ed economiche sono le più strette (centro degli interessi vitali); b) se non si può determinare lo Stato nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se essa non dispone di una abitazione permanente in alcuno degli Stati, essa è considerata come domiciliata nello Stato in cui essa soggiorna abitualmente; c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambe gli Stati ovvero se essa non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata come domiciliata nello Stato di cui possiede la nazionalità; d) se detta persona possiede la nazionalità di entrambe gli Stati o se essa non possiede la nazionalità di alcuno di essi, le Autorità competenti degli Stati risolvono la questione di comune accordo.

3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica è domiciliata in entrambi gli Stati, essa è considerata come domiciliata nello Stato in cui è situata la sede della sua direzione effettiva.

Articolo 5 Beni immobili

1. I beni immobili che fanno parte della successione o di una donazione di una persona domiciliata in uno Stato e sono situati nell'altro Stato sono imponibili in questo altro Stato.

2. L'espressione "beni immobili" è definita in conformità al diritto dello Stato in cui i beni considerati sono situati. L'espressione comprende in ogni caso, gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, nonché, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. Si considerano altresì "beni immobili" l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre ricchezze naturali. Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

3. L'espressione "beni immobili" comprende anche, per quanto riguarda la Francia, le azioni o quote di una persona giuridica, il cui attivo è principalmente costituito da immobili situati in Francia o da diritti ivi afferenti. Per l'applicazione di questa disposizione, non sono presi in considerazione i beni immobili utilizzati da questa persona giuridica per la sua propria attività industriale, commerciale, agricola o per l'esercizio di una professione non commerciale.

4. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche ai beni immobili di un'impresa nonché, ai beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione liberale o per altre attività di carattere indipendente.

Articolo 6 Beni mobili appartenenti ad una stabile organizzazione o ad una sede fissa

1. Salvo quando si tratti di beni previsti negli Articoli 7 e 8, i beni mobili d'una impresa che fa parte della successione o d'una donazione di una persona domiciliata in uno Stato, che appartengono ad una stabile organizzazione, situata nell'altro Stato, sono imponibili in questo altro Stato.

2. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

3. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare: a) una sede di direzione; b) una succursale; c) un ufficio; d) una officina; e) un laboratorio; f) una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali; g) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i dodici mesi.

4. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se: a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa; b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna; c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa; d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa; e) una sede fissa di affari è utilizzata, dall'impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.

5. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 se una persona - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, alla quale si applica il paragrafo 6 - agisce per conto di una impresa e dispone in uno Stato di poteri che ivi esercita abitualmente che gli permettono di concludere contratti a nome dell'impresa, questa impresa è considerata come avente una stabile organizzazione in questo Stato per tutte le attività che questa persona esercita per l'impresa, a meno che le attività di questa persona non siano limitate a quelle che sono menzionate al paragrafo 4 e che se fossero esercitate per mezzo di una installazione fissa di affari, non permetterebbero di considerare questa installazione come stabile organizzazione, secondo le disposizioni di questo paragrafo.

6. Non si considera che una impresa di uno Stato ha una stabile organizzazione nell'altro Stato per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito ordinario della loro attività.

7. I beni mobili che fanno parte della successione o di una donazione di una persona domiciliata in uno Stato e servono per l'esercizio di una professione liberale o di altre attività di carattere indipendente, i quali appartengono ad una sede fissa situata nell'altro Stato, sono imponibili in detto altro Stato.

Articolo 7 Navi ed aeromobili

Le navi e gli aeromobili utilizzati nel traffico internazionale nonché, i beni mobili afferenti alla utilizzazione di tali navi o aeromobili, sono imponibili nello Stato nel quale è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

Articolo 8 Valori mobiliari e crediti

1. I valori mobiliari e i diritti di credito che sono situati in uno Stato sono imponibili in questo Stato.

2. Ai fini del paragrafo 1, sono considerati situati in uno Stato: - i valori mobiliari emessi da questo Stato, da una delle sue suddivisioni politiche o amministrative o enti locali (per quanto riguarda l'Italia) o da uno dei suoi enti territoriali (per quanto riguarda la Francia) o da una delle loro persone giuridiche di diritto pubblico o da una società domiciliata in questo Stato ad eccezione delle azioni o quote previste al paragrafo 3 dell'articolo 5; - i crediti di un debitore domiciliato in questo Stato; - i crediti garantiti su un bene imponibile in questo Stato conformemente alla Convenzione fino a concorrenza del valore di questo bene indipendentemente dal domicilio del debitore.

Articolo 9 Altri beni

I beni, quale che ne sia la situazione, che fanno parte della successione o di una donazione di una persona domiciliata in uno Stato e che non sono previsti dagli articoli 5, 6, 7 e 8 sono imponibili soltanto in detto Stato.

Articolo 10 Debiti deducibili

1. I debiti garantiti specificatamente dai beni previsti nell'articolo 5 vengono detratti dal valore di questi beni. I debiti che non sono garantiti specificatamente dai beni

previsti nell'articolo 5 ed hanno la loro contropartita nell'acquisto, trasformazione, riparazione o manutenzione di tali beni, vengono detratti dal valore di questi ultimi.

2. Sotto riserva delle disposizioni del paragrafo 1, i debiti afferenti ad una stabile organizzazione prevista al paragrafo 1 dell'articolo 6 o ad una base fissa prevista al paragrafo 7 dell'articolo 6, vengono dedotti, secondo il caso, dal valore della stabile organizzazione o della base fissa.
3. I debiti afferenti ai beni menzionati agli articoli 7 e 8 vengono dedotti dal valore di questi beni.
4. Gli altri debiti vengono dedotti dal valore dei beni ai quali si applicano le disposizioni dell'articolo 9.
5. Nonostante i paragrafi da 1 a 4, la legislazione di ciascuno Stato si applica nella misura in cui è più favorevole al contribuente.

Articolo 11 Disposizioni per evitare le doppie imposizioni

1. Se il defunto o il donatore, al momento del decesso o della donazione, era domiciliato in uno Stato, questo Stato detrae dall'imposta calcolata secondo la sua propria legislazione un ammontare uguale all'imposta pagata nell'altro Stato sui beni che, in occasione dello stesso fatto e conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in questo altro Stato. Tuttavia, l'ammontare della detrazione non può superare la quota parte dell'imposta del primo Stato, calcolata prima della detrazione, corrispondente ai beni in ragione dei quali la detrazione deve essere accordata.
2. Nel calcolare l'imposta sui beni che è in diritto di imporre conformemente alla Convenzione, lo Stato diverso da quello nel quale era domiciliato il defunto al momento del decesso o il donatore al momento della donazione può tener conto dell'insieme dei beni che la sua legislazione interna gli permette d'imporre.

Articolo 12 Non discriminazione

1. I nazionali di uno Stato, qualunque sia il loro domicilio, non sono assoggettati nell'altro Stato ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversa o più onerosa di quella cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione.
2. Ai fini del presente articolo il termine "imposizione" designa le imposte di ogni genere o denominazione.

Articolo 13 Procedura amichevole

1. Quando una persona ritiene che le misure adottate da uno Stato o da entrambi gli Stati comportano o comporteranno per Lei un'imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, essa può sottoporre il suo caso all'Autorità competente dell'uno o dell'altro Stato. Il caso dovrà essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un'imposizione non conforme alla Convenzione.
2. L'Autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa stessa non in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione.
3. Le autorità competenti degli Stati faranno del loro meglio per risolvere, per via di amichevole composizione, le difficoltà o per dissipare i dubbi inerenti l'interpretazione o l'applicazione della Convenzione.
4. Le autorità competenti degli Stati potranno comunicare direttamente fra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti. Qualora venga ritenuto che degli scambi verbali di opinioni possano facilitare il raggiungimento di tale accordo, essi potranno aver luogo in seno ad una Commissione formata da rappresentanti delle autorità competenti degli Stati.
5. Le autorità competenti degli Stati regoleranno quando necessario le modalità di

applicazione della Convenzione. Esse potranno di comune accordo prevedere delle attestazioni o altre formalità che permettano di assicurare il rispetto delle disposizioni della Convenzione.

Articolo 14 Scambio informazioni

1. Le autorità competenti degli Stati si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione e quelle delle leggi interne degli Stati relative alle imposte previste dalla Convenzione nella misura in cui la tassazione che essa prevede non è contraria alla Convenzione, nonché, per prevenire le evasioni e la frode fiscali. Lo scambio di informazioni non viene limitato dall'articolo 1. Le informazioni ricevute da uno Stato saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte previste dalla Convenzione, delle procedure o azioni concernenti tali imposte, o delle decisioni dei ricorsi presentati per tali imposte. Le persone od autorità sopracitate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Le predette potranno servirsi di queste informazioni nel corso di udienze pubbliche del tribunale o nei giudizi.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non possono in nessun caso essere interpretate nel senso di imporre a uno degli Stati l'obbligo: a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione e alla propria prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato; b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quella dell'altro Stato; c) di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico. A

Articolo 15 Assistenza alla riscossione

1. Gli Stati s'impegnano a prestarsi aiuto ed assistenza per la riscossione delle imposte che sono oggetto della presente Convenzione e per la riscossione degli interessi, delle spese, dei supplementi e delle maggiorazioni d'imposta.

2. Lo Stato richiedente deve produrre una copia del titolo esecutivo attestato dall'autorità competente e che precisi che le somme figuranti su questo titolo e per la riscossione delle quali sollecita l'intervento dell'altro Stato, sono dovute definitivamente e possono costituire oggetto di misure esecutive.

3. I titoli prodotti conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 sono resi esecutivi nella forma propria alla legislazione dello Stato richiesto.

4. Lo Stato richiesto procede alla riscossione tramite la sua amministrazione finanziaria e, se è il caso, i suoi tribunali ed organi amministrativi, secondo le regole applicabili alla riscossione dei suoi crediti fiscali similari, non essendo i crediti fiscali da riscuotere considerati come crediti privilegiati nello Stato richiesto.

5. L'assistenza prevista al paragrafo 1 di questo articolo, non può essere richiesta per la riscossione dei crediti fiscali che sono ancora suscettibili di ricorso. Questa assistenza deve limitarsi per quanto concerne tali crediti, alla notifica al debitore dei titoli interrotti da prescrizione.

6. Le contestazioni che riguardano l'assistenza o l'ammontare del credito possono essere portate soltanto davanti alla giurisdizione competente dello Stato richiedente.

7. L'assistenza per la riscossione prevista al paragrafo 1 può essere rifiutata allorché, lo Stato richiesto ritenga che potrebbe portare pregiudizio ai suoi diritti di sovranità, alla sicurezza o ai suoi interessi essenziali.

Articolo 16 Agenti diplomatici e funzionari consolari

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui

beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtù delle regole generali del diritto internazionale o di disposizioni di accordi particolari.

Articolo 17 Enti pubblici e di pubblica utilità

1. Le esenzioni e le detrazioni d'imposta previste dalla legislazione di uno degli Stati, a vantaggio dello Stato, delle sue suddivisioni politiche o amministrative o degli enti locali (nel caso dell'Italia) o dei suoi enti territoriali (nel caso della Francia) sono applicabili alle persone giuridiche della stessa natura dell'altro Stato.

2. Le istituzioni pubbliche, le istituzioni di pubblica utilità, come pure gli organismi, le associazioni, le istituzioni e le fondazioni senza scopo di lucro creati o organizzati in uno degli Stati ed esercitanti la loro attività nell'ambito religioso, scientifico, artistico, culturale, educativo o caritatevole, beneficiano nell'altro Stato, nelle condizioni previste dalla legislazione di quest'ultimo, degli esoneri, delle riduzioni, delle detrazioni, e degli altri vantaggi concessi, in materia di imposte sulle donazioni e sulle successioni agli enti della stessa natura, creati ed organizzati in quest'ultimo Stato.

Articolo 18 Entrata in vigore

1. Ogni Stato notificherà all'altro il completamento della procedura richiesta per quanto concerne l'entrata in vigore della presente Convenzione. Questa entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al giorno di ricevimento dell'ultima di queste notifiche.

2. Le sue disposizioni si applicheranno per la prima volta alle successioni di persone decedute e alle donazioni effettuate a decorrere dalla data dell'entrata in vigore della Convenzione.

3. Le disposizioni dell'articolo 17 della presente Convenzione si sostituiscono, a decorrere dalla loro data di applicazione, alle disposizioni dello Scambio di Lettere del 9 luglio 1976 concernenti il regime delle liberalità per fini di assistenza, di educazione e d'istruzione.

Articolo 19 Denuncia

1. La presente Convenzione rimarrà in vigore indefinitivamente. Tuttavia ciascuno Stato potrà, con un preavviso minimo di sei mesi, notificare la cessazione per via diplomatica al termine di ogni anno civile a decorrere dal quinto anno successivo a quello dell'entrata in vigore.

2. In questo caso, le sue disposizioni si applicheranno per l'ultima volta alle successioni delle persone decedute o alle donazioni effettuate prima della fine dell'anno civile al termine del quale la presente Convenzione sarà stata denunciata. Fatto a Roma il 20 dicembre 1990 in duplice esemplare, l'un in lingua italiana e l'altro in lingua francese, facendo i due testi egualmente fede.

PROTOCOLLO alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sulle successioni e sulle donazioni e per prevenire l'evasione e la frode fiscali. All'atto della firma della Convenzione conclusa in data odierna tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sulle successioni e sulle donazioni e per prevenire l'evasione e la frode fiscali, i sottoscritti hanno concordato le seguenti disposizioni che formano parte integrante della Convenzione:

a) per quanto concerne l'articolo 3, paragrafo 1, g), resta inteso che: 1) L'Italia può applicare l'articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 637 del 26.10.1972 e successive modifiche od ogni altra disposizione che lo sostituirà; 2) La Francia può applicare l'articolo 752 del suo codice generale delle imposte od ogni altra disposizione che lo sostituirà.

b) nonostante le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, una persona fisica che, al

momento del suo decesso, possedeva la nazionalità di uno dei due Stati senza avere quella dell'altro Stato, e che, in virtù del paragrafo 1, era stata considerata domiciliata in ciascuno dei due Stati, è considerata domiciliata soltanto nello Stato del quale possedeva la nazionalità, se aveva l'intenzione manifesta di conservare il suo domicilio in questo Stato e se è stata domiciliata nell'altro Stato complessivamente per meno di cinque anni, durante il periodo di sette anni precedente il suo decesso.

c) per l'applicazione dell'articolo 8 paragrafo 2, è considerata domiciliata in uno Stato, ogni persona che, in virtù della legislazione di tale Stato, è assoggettata all'imposta in questo Stato in ragione del suo domicilio, della sua residenza, della sua sede direttiva o di ogni altro criterio di natura analoga, ad eccezione delle persone fisiche assoggettate all'imposta in questo Stato soltanto per i redditi aventi ivi la loro fonte. Quando, secondo le precedenti disposizioni, una persona fisica è domiciliata nei due Stati, la sua situazione è regolata conformemente alle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 4.

Fatto a Roma il 20 dicembre 1990 in duplice esemplare, l'uno in lingua italiana e l'altro in lingua francese, facendo i due testi egualmente fede.

COMUNICATO MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della convenzione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sulle successioni e sulle donazioni e per prevenire la frode fiscale, con protocollo, firmata a Roma il 20 dicembre 1990 (Gazz. Uff. n. 49 del 28 febbraio 1995). Il giorno 9 febbraio 1995 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore della convenzione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sulle successioni e sulle donazioni e per prevenire la frode fiscale, con protocollo, firmata a Roma il 20 dicembre 1990. In conformità all'art. 18 la convenzione entrerà in vigore il giorno 1º aprile 1995.